



242/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80695/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato
a omissis il omissis e residente a omissis, in via
omissis, n. omissis, in via omissis, n. omissis,
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata
al ricorso, dall'Avv. Maurizio Faticoni
(C.F.FTCMRZ56T09D708T) e dall'Avv. Valentina
Virgilio (C.F.VRGVNT83R52I712R) ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Faticoni sito
in Latina, via Giustiniano, n.5, i quali difensori
dichiarano di volere ricevere ai sensi del 2 comma
dell'art. 176 c.p.c. le comunicazioni presso il n.
fax 0773/471234 o indirizzo p.e.c.

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

avvmauriziofaticoni@puntopec.it;

avvocatovalentinavirgilio@pec.it;;

- *ricorrente* -

CONTRO

- il **Ministero della difesa**, rappresentato nel presente giudizio dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione, in persona del direttore pro-tempore, Gen. D. Giuseppe Pedullà, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udita all'udienza del 19.6.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Virginia Coletta (per delega orale) per la parte ricorrente, mentre nessuno è comparso per il Ministero della difesa, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha proposto ricorso, depositato in data 6.5.2025, al fine di ottenere - previo annullamento (*recte*: disapplicazione) decreto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del 17.7.2024, con il quale non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha determinato la riforma del ricorrente - di:

I. accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto del 17.7.2024, nella parte in cui nega la dipendenza da causa di servizio della patologia "aneurisma dell'aorta toracica ascendente" e il conseguente trattamento chirurgico;

II. Dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della causa di servizio, con conseguente concessione dei benefici previsti dalla legge (equo indennizzo, pensione privilegiata);

III. condannare l'Amministrazione resistente alle spese di giudizio.

1.1 In punto di fatto:

a. rappresenta di essere ex Carabiniere, arruolato il 9.2.1991 e riformato in data 8.3.2024;

b. ha illustrato il servizio prestato e gli incarichi svolti, evidenziandone le condizioni ritenute, in tesi, di servizio estremamente usurante e stressante;

c. riferisce che nel gennaio 2023, nel corso di una pre-ospedalizzazione per un intervento all'anca, gli è stato diagnosticato un aneurisma dell'aorta toracica ascendente (63x64 mm) ed è stato sottoposto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

a intervento cardiocirurgico di Bentall (sostituzione dell'aorta ascendente, della radice e della valvola aortica con impianto di condotto valvolato in Dacron);

d. La C.M.O. ha riconosciuto la menomazione come dipendente da causa di servizio, ascrivendola alla VII categoria della Tabella A, ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, invece, ha negato la dipendenza da causa di servizio, ritenendo che l'aneurisma fosse dovuto a fattori endogeni e non correlabile alle condizioni lavorative. Il provvedimento finale si è uniformato a detto parere.

1.2 In punto di diritto, rappresenta che:

a. ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 1092/1973, un'infermità deve essere riconosciuta dipendente da causa di servizio se dimostrato un nesso causale tra attività lavorativa e patologia;

b. a mente delle tabelle, il caso del ricorrente ricade nella quarta categoria della tabella A e più precisamente nella voce tabellare 9.

c. la giurisprudenza ha più volte affermato che il principio del ragionevole dubbio impone il riconoscimento della causa di servizio in presenza di elementi probatori idonei a dimostrare una

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

correlazione anche indiretta tra servizio e infermità;

d. l'art. 3 del D.P.R. 461/2001 stabilisce che la valutazione della causa di servizio deve tener conto dell'intera carriera lavorativa e non basarsi esclusivamente su fattori genetici o ipotesi astratte;

e. l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4231/2019 ha stabilito che le patologie cardiovascolari possono essere amplificate o causate da stress lavorativo continuo e ripetuto nel tempo, anche in soggetti senza predisposizioni genetiche.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1.3. In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

2. Con memoria depositata in data 20.4.2026 si è costituito in giudizio il Ministero, rappresentato dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri (che non ha comunicato un'elezione di domicilio diversa da quella *ex lege*).

2.2 In punto di diritto:

I. ha eccepito il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di equo indennizzo;

II. ha eccepito l'infondatezza del ricorso per assenza dei presupposti per accedere al riconoscimento invocato, alla stregua delle

risultanze degli accertamenti svolti in sede amministrativa

2.3 In conclusione, chiede:

I. in via pregiudiziale, dichiarare **inammissibile** per difetto (di giurisdizione) dell'autorità adita e per la mancanza di una condizione dell'azione;

II. in ogni caso, rigettare il ricorso in quanto infondato nel merito.

3. In esito all'udienza pubblica odierna, sentito l'intervento della parte presente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve dichiararsi in parte il difetto di giurisdizione, la parziale inammissibilità del ricorso e, per il resto, l'improcedibilità del medesimo.

2. Parte ricorrente ha proposto ricorso, depositato in data 6.5.2025, al fine di ottenere - previo annullamento (*recte*: disapplicazione) del decreto del 17.7.2024, con il quale non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ha determinato la riforma del ricorrente - di:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

I. accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto del 17.7.2024, nella parte in cui nega la dipendenza da causa di servizio della patologia "aneurisma dell'aorta toracica ascendente" e il conseguente trattamento chirurgico;

II. dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della causa di servizio, con conseguente concessione dei benefici previsti dalla legge (equo indennizzo, pensione privilegiata);

III. condannare l'Amministrazione resistente alle spese di giudizio.

3. In via pregiudiziale, conformemente all'eccezione formulata da parte resistente, deve essere dichiarato il (parziale) difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla domanda relativa all'accertamento del diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'equo indennizzo, in quanto, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, ogni questione relativa all'equo indennizzo, appartiene alla giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. civ., 12.4.2022, n. 11772; id., 2/08/2019, n. 21605; id., 28.5.1986, n. 3601; Cdc, sez. I app., 13.1.2021, n. 18; Cdc, SS.RR. 8.10.1987, n. 67), da individuarsi, nel caso di specie, nel

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

giudice amministrativo, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini perentori di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c..

4. Di conseguenza, il contenzioso rientrante nella giurisdizione di questa Corte concerne il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sopra descritte e il conseguente accertamento del diritto all'erogazione della pensione privilegiata ordinaria a favore del ricorrente, collocato in quiescenza per infermità dal 2024.

5. Ciò posto, quanto alla domanda giudiziale relativa al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 153 c.g.c. per mancata previa presentazione dell'istanza di pensione privilegiata ordinaria.

5.1 È acclarato, dal ricorso e dagli atti processuali, che parte ricorrente non abbia presentato la predetta istanza prima della introduzione del giudizio (avvenuta con il deposito del ricorso nell'anno 2025).

5.2 Ciò posto, è pacifico dagli atti di causa e tra le parti che l'INPS non abbia adottato alcuna determina (positiva o negativa) al riguardo né, a

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

fortiori consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell'Istituto - di una formale diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'eventuale istanza *de qua*, viceversa espressamente richiesta, a pena di inammissibilità dall'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per legittimare la proposizione di ricorso avverso il silenzio serbato dall'Istituto previdenziale.

5.3 Giova precisare, al riguardo, che non appaiono applicabili alla fattispecie i principi affermati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con sentenza in data 17.8.2023, n. 12/2023/QM/PRES, secondo cui *«è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata»*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5.3.1 Posto che :

a. detta sentenza è stata pronunciata con riferimento a fattispecie in cui l'interessato era ancora in servizio alla data di presentazione del ricorso;

b. la *ratio* sottesa ai principi affermati da detta sentenza è, quindi, di consentire di accedere alla tutela giurisdizionale - con riguardo alla valutazione di dipendenza da causa di servizio finalizzata al futuro beneficio della pensione privilegiata - al personale che, essendo ancora in servizio, *ex lege* non ha ancora la facoltà di presentare istanza di pensione (ordinaria e, a fortiori, privilegiata);

c. detta sentenza non ha, e non può avere, generale carattere derogatorio rispetto alla previsione legale di cui all'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., posta da fonte normativa di rango primario, pertanto, la sentenza medesima non appare suscettibile di applicazione al di fuori della fattispecie in astratto dalla medesima esaminata, poiché un'applicazione analogica o estensiva ad altre fattispecie sembrerebbe tradursi in una non consentita disapplicazione (o violazione) della menzionata disposizione di rango primario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5.3.2 Né consta, allo stato, che la giurisprudenza successiva alla predetta sentenza delle Sezioni Riunite abbia esaminato *funditus* tale specifico aspetto, giungendo a conclusioni in senso diverso dalle conclusioni qui raggiunte.

5.4 Alla luce di tale quadro ermeneutico, la fattispecie in esame non appare rientrare nell'ambito applicativo della predetta sentenza delle Sezioni riunite, in quanto oggetto del presente giudizio è un caso in cui l'interessato ha proposto ricorso giurisdizionale per il riconoscimento della contestata dipendenza da causa di servizio e contestuale pensione privilegiata, dopo essere stato collocato in quiescenza, senza avere presentato la specifica istanza per il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, né all'atto di collocamento in quiescenza né prima della proposizione del ricorso in sede giurisdizionale innanzi a questa Corte.

5.4.1 Pertanto, si è in presenza di una fattispecie in cui il personale è già in quiescenza e, quindi, diversamente dalla fattispecie (e dalla *ratio*) della decisione delle Sezioni riunite sopra menzionata), non era impossibilitato a presentare la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

debita istanza di pensione privilegiata prima della proposizione del ricorso.

5.5 In conclusione, appare dirimente, ai fini della valutazione di inammissibilità del ricorso ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., la mancata presentazione dell'istanza di pensione *de qua*.

5.6 Ne deriva l'inammissibilità del ricorso (*in parte qua*) quanto alla domanda di riconoscimento della causa di servizio, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253; Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; sez. giur. Lazio, 17.10.2024, n. 480, 14.4.2025, n. 195).

6. Quanto alla domanda di riconoscimento di dipendenza di causa di servizio, atteso che il ricorrente è già in congedo (dal 2024), nella fattispecie, la medesima è condizionata all'esistenza di un interesse attuale e concreto, che è unicamente collegato, come propedeutico, al riconoscimento della pensione privilegiata.

Tuttavia, nella fattispecie, l'inammissibilità del ricorso per la parte concernente il riconoscimento della pensione privilegiata rende la parte priva di interesse attuale e concreto al riconoscimento della

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dipendenza da causa di servizio della patologia menzionata nel ricorso.

Ne consegue, l'improcedibilità del ricorso per tale profilo.

7. Conclusivamente il ricorso è in parte inammissibile e per il resto improcedibile.

8. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questioni pregiudiziali - tale devono ritenersi le questioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

9. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. in relazione alla domanda inerente al riconoscimento dell'equo indennizzo, dichiara il parziale difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica il Giudice amministrativo, quale giudice avente giurisdizione, presso il quale la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c.;

b. per quanto attiene la domanda di riconoscimento di pensione privilegiata ordinaria, dichiara inammissibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;

c. per il resto, dichiara improcedibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;

d. compensa le spese legali;

e. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.

52 nei riguardi della parte privata e, se

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

esistenti, del dante causa e degli aventi causa e

di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 25.06.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
25.06.2026 13:40:43

GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le

generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.

~~52, e. 3 D.Lgs.~~

196/03